

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27/R del 4 giugno 2009 è stata approvata la modifica dell'Art. 49 bis comma 2 del regolamento di applicazione della L.R. 42/2000 e ss.mm., che rinvia al 31 dicembre 2010 l'obbligo di adeguamento per le strutture ricettive, ai requisiti di classificazione indicati nel comma stesso.

Sono quindi prorogati al 31 dicembre 2010 i seguenti adeguamenti:

Alberghi:

- Articolo 12, primo comma, lettera b, Requisiti minimi, almeno 1 locale bagno ogni otto posti letto o frazione.

Allegato C "Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi":

- o Punto 1.14.2, posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche con convenzione, in alberghi a 3 e 4 stelle (per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste solo se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente, 200 ml., ci sia buona disponibilità di posti auto da reperire in convenzione);
- o Punto 2.1.1, un bagno comune ogni 6 posti letto non serviti da bagno privato, per alberghi a 2 stelle;
- o Punto 2.1.2, un bagno comune ogni 8 posti letto non serviti da bagno privato, per alberghi a 1 stella;
- o 2.9.5, Locali comuni, percentuale della superficie minima di ricevimento in alberghi a 4 e 5 stelle, 20% rispetto a quanto previsto al punto 2.9.3, col minimo di 25 mq;
- o 2.12.2, sala separata per riunioni in alberghi a 4 stelle;

Affittacamere:

- Articolo 39 comma 4, almeno un locale bagno completo ogni otto posti letto a frazione;

Residenze d'epoca

- Articolo 41 primo comma lettera d, uno o più locali di soggiorno e almeno un locale bagno comune.

Residenze Turistico Alberghiere

Allegato D:

- o Punto 2.9.5, percentuale superficie minima della zona di ricevimento, 20 % rispetto a quanto indicato al punto 2.9.3, col minimo di 25 mq, per le 4 stelle;
- o Punto 3.2.5, riscaldamento regolabile dal cliente nel 100% delle unità abitative, per le 3 e 4 stelle;
- o Punto 3.4.3, parcheggio custodito (anche in garage esterno), per le 4 stelle;
- o Punto 3.4.4, posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi, per le 3 stelle (per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente, 200 ml., ci sia buona disponibilità di posti auto).

Campeggi e parchi di vacanza

Allegato E:

- o Punto 2.4.2, installazioni igienico sanitarie di uso comune, 1 w.c. ogni 15 ospiti, per i campeggi a 2 stelle.

Villaggi Turistici

Allegato F:

- o Punto 2.4.1, installazioni igienico sanitarie di uso comune, 1 w.c. ogni 15 ospiti, per i villaggi a 1 stella.

Residence

Allegato H:

- o Punto 1.10, posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi o per gli esistenti se tecnicamente realizzabile o se nella zona ci sia disponibilità di posti auto, per i Residence con 3 chiavi.